

TI_GERICHTE 17.2001.15 vom 29. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.15

FR: TI_GERICHTE 17.2001.15 du 29 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.15 del 29 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente censura anzitutto vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), rimproverando alla prima giudice di avere fondato la sentenza impugnata su due perizie (“di parte” e “giudi-ziaria”) allestite in violazione dei suoi diritti di difesa, senza ch'egli abbia potuto partecipare all'assunzione delle prove e ottenere i complementi istruttori richiesti. Nonostante la sua opposizione in aula a che le due perizie divenissero risultanze dibattimentali (art. 227 cpv. 2 CPP), la presidente della Corte ha fatto capo a tali atti per la motivazione del giudizio. Donde, a suo parere, gli estremi per annullare la condanna. a) Nella fattispecie solo una perizia può essere definita tale: quella formalmente commissionata il 29 novembre 1991 dal Procuratore pubblico all'ing. _____ (classificatore blu, act. 22), chiamato a prestare la sua opera secondo scienza e coscienza (loc. cit., act. 19). L'altra non è una perizia a norma degli art. 142 segg. CPP. È un referto allestito il 21 novembre 1991 dalla polizia scientifica della Città di Zurigo su incarico del SIR (loc. cit., act. 17), dopo che la “_____” si era rivolta alla polizia ticinese manifestando sospetti sulla pretesa risarcitoria di _____ (loc. cit., rapporto di polizia, pag. _ in alto). Le spese di tale referto sono poi state assunte dalla compagnia medesima (sentenza, pag. _ consid. E3). A torto quest'ultima sostiene pertanto, nelle osservazioni al ricorso, che tale referto sia “una perizia ordinata dal Procuratore pubblico”. D'altro lato non si trattava nemmeno – come asserisce il ricorrente – di una vera e propria “perizia privata”, redatta cioè da un esperto designato e istruito da una parte (Piquerez , Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 264 n. 1370; Maurer , Das bernische Strafverfahren , Berna 1999, pag. 224 in alto). Comunque si definisca il referto, l'art. 113 cpv. 2 CPP stabilisce che, ove siano assunti lecitamente mezzi istruttori non previsti dalla legge (come le “perizie private”, per l'appunto, che di per sé sono strumenti leciti: sotto, consid. h), i diritti dell'imputato rimangono intatti, nel senso che tali mezzi istruttori non devono servire a eludere le limitazioni cui soggiace l'assunzione delle prove ordinarie. Anche nei confronti di un referto come quello dalla polizia scientifica della Città di Zurigo l'imputato poteva quindi far valere gli stessi diritti che la legge gli conferisce nei confronti di una perizia vera e propria. b) L'ordinamento ticinese non dà al prevenuto il diritto di assistere all'assunzione delle prove (simile facoltà non discende nemmeno dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Piquerez , op. cit., pag. 126 n. 612), diversamente da quanto prevede ad esempio la procedura civile (art. 185 cpv. 1 CPC). Il prevenuto ha diritto però di ottenere dai periti chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP). Se una perizia appare lacunosa, incompleta o contraddittoria, egli ha diritto anche a nuove indagini

o addirittura a una nuova perizia (art. 148 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie la presidente della Corte ha ritenuto che al dibattimento l'imputato abbia potuto sollecitare tutte le delucidazioni desiderate sia dall'estensore del referto elaborato dalla polizia scientifica della Città di Zurigo, dott. _____ (sentito come testimone: verbale del dibattimento, allegato A), sia dal perito giudiziario, ing. _____ (pure escusso sotto giuramento: loc. cit., allegato D). Non aveva potuto ottenere, certo, che si ispezionasse nuovamente il relitto della sua Datsun, ormai rottamato da anni. L'asserzione però che l'incendio potesse essere stato originato da una tanica di benzina (non ritrovata) custodita all'interno dell'automobile e – ipotesi mai prospettata dianzi – fuoriuscita da una falla nella parte inferiore dell'abitacolo era tardiva e contraria alla buona fede processuale. Non poteva dunque impedire che la perizia e il referto divenissero materiale probatorio (sentenza, consid. D). c) L'interessato ripete di avere postulato tempestivamente, il 16 agosto 1995 (fascicolo giallo, act. 19), l'audizione in contraddittorio del dott. _____ e del perito, come pure l'esame di un'altra Datsun replica Ferrari (l'unico esemplare esistente, ancora in sua proprietà) e delle due automobili bruciate. Egli ricorda però che il Procuratore pubblico aveva respinto tali richieste il 7 giugno 1996 (loc. cit., act. 26) e che il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva confermato il

E. 3

Nel merito il ricorrente definisce arbitrario (art. 288 lett. c CPP) pronunciare a suo carico una condanna per mancata truffa e accertare, nel contempo, che “non emergono indizi di una conoscenza antecedente tra i due accusati” (memoriale, punto 22). L'assunto è specioso. La presidente della Corte ha constatato bensì che dagli atti nulla risultava circa un'eventuale conoscenza previa dei due imputati (sentenza, pag. __, consid. B in fine). Ciò non escludeva tuttavia che, ponderati tutti gli altri indizi (sentenza, consid. E), in qualche circostanza i due si dovessero pure essere conosciuti. La contraddittorietà censurata nel ricorso è quindi solo apparente. Quanto al fatto che gli accertamenti ripresi dalla perizia _____ e dal referto della polizia scientifica di Zurigo siano arbitrari perché assunti irregolarmente (memoriale, punto 23), la tesi dell'irregolarità è già stata scartata al considerando che precede.

E. 4

Arbitrario sarebbe inoltre, secondo il ricorrente, ritenere da un lato che l'incendio della sua Datsun replica Ferrari sia stato agevolato da un “medium” molto infiammabile (sentenza, pag. __ in fondo), non individuato, e accertare d'altro lato che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo sono state trovate tracce di benzina (memoriale, punto __). A suo avviso presumere l'uso di comburenti diversi è semplicemente contraddittorio. In realtà ciò corrisponde proprio a quanto ha accertato il perito, che condividendo l'opinione dell'esperto _____ ha ricollegato la rapidità dell'incendio nel quale è andata distrutta la Datsun replica Ferrari a un acceleratore della combustione verosimilmente diverso dalla benzina, il serbatoio dell'automobile essendo stato ritrovato integro. Per altro, “anche se ipoteticamente delle scintille si fossero sviluppate nell'interno dell'abitacolo a seguito di corto circuito” – ha soggiunto il perito – “è assai difficile che la vettura potesse andare a fuoco solo dal contatto con i materiali di rivestimento. Per contro la presenza di un acceleratore altamente infiammabile potrebbe anche giustificare l'evento così come descritto dai testi. (...) In ogni caso il carburante del veicolo, a difetto di deformazione del serbatoio, è da escludere” (classificatore blu, act. __, pag. 8, risposta n. 5). Rimproverare arbitrio alla prima giudice per essersi attenuta alle risultanze della perizia (e all'opinione dell'esperto) rasenta la

temerarietà.

E. 5

A mente dell'interessato sarebbe arbitrario escludere l'esistenza di una tanica di benzina all'interno della Datsun replica Ferrari e accertare simultaneamente che un acceleratore altamente infiammabile ha favorito il divampare delle fiamme (memoriale, punto 25). L'asserzione nulla muta alla sostanza delle cose. La presidente della Corte ha accertato che il tamponamento subito dall'imputato non poteva avere cagionato l'incendio (sentenza, pag. _ a metà), come il perito aveva inequivocabilmente accertato, la collisione tra i due veicoli essendo avvenuta a una velocità non superiore a 6 km/h (classificatore blu, act. _, pag. 7, risposte n. 2 e 4), non a 60 km/h come aveva dichiarato _____ (sentenza, pag. _ in alto). Che quindi l'incendio sia stato favorito dalla pretesa tanica di benzina o da un altro comburente, in fin dei conti, poco importa. Resta il fatto, decisivo, che l'automobile non è bruciata a causa dell'urto. Asserire, del resto, che un contenitore di benzina alloggiato dietro il sedile di un'automobile possa incendiarsi da sé in caso di tamponamento subito a non più di 6 km/h offenderebbe la comune esperienza, oltre che il normale andamento delle cose. Tutt'al più la tanica di 5 litri potrebbe avere alimentato le fiamme, ma non esserne all'origine.

E. 6

Sempre con riferimento alla tanica di benzina, il ricorrente insiste nel criticare di arbitrio la prima giudice, che ha reputato il contenitore inesistente perché non ritrovato. Egli ricorda che i pompieri di Lugano, intervenuti con due autocarri e sei uomini, hanno ripulito il campo stradale, di modo che non si può escludere l'esistenza della tanica in plastica solo perché nulla è stato rinvenuto dalla polizia (memoriale, punto 26). Ancora una volta la doglianza è inconferente, la questione della tanica essendo tutto sommato – come detto – secondaria. Decisivo è sapere quale fosse la causa dell'incendio, e la causa non si riconduce né alla tanica in plastica né al tamponamento. Proprio per questo motivo il perito, interpellato sulla possibile cagione del fuoco, ha risposto che “la più evidente è il dolo” (classificatore blu, act. _, pag. 8, risposta n. 5).

E. 7

Quanto alla falla nel pianale del veicolo, che il ricorrente reputa arbitrario negare (memoriale, punto 27), non giova attardarsi. Oltre che non dimostrata, l'apertura non è stata vista neppure dall'esperto _____, a dispetto delle vistose dimensioni prospettate (30-50 cm: verbale del dibattimento, allegato A). Adombrare arbitrio in simili contingenze è fuori luogo.

E. 8

Ulteriore arbitrio scorge il ricorrente nel fatto che non sia stato accertato in contraddittorio quanto rinvenuto nell'abitacolo della Datsun replica Ferrari dopo l'incendio, che non sia stato accertato in contraddittorio l'ingombro dei 220 dispositivi d'allarme dichiarati e che non sia stato accertato in contraddittorio lo spazio utile all'interno dell'auto (memoriale, punto 28). In proposito egli confonde però, di tutta evidenza, arbitrio (merito) e violazione del contraddittorio (forma). Per quanto riguarda quest'ultimo tema, si rinvia al consid. 2, su cui non mette conto di tornare.

E. 9

Arbitrario sarebbe dipoi, secondo il ricorrente, l'accertamento della prima giudice in relazione a quanto è stato trovato nella Datsun replica Ferrari, giacché una volta spento l'incendio i pompieri hanno tolto ogni cosa. Chi abbia poi rimesso gli oggetti all'interno del relitto non si sa, né esiste una documentazione fotografica dei reperti. Escludere che nella vettura si trovassero beni non elencati nel rapporto di polizia è quindi insostenibile, ed è ancor più arbitrario ove si consideri che gli agenti hanno esaminato il relitto solo 6 giorni dopo l'incidente, addirittura dopo l'ispettore della " _____" (memoriale, punti 29 e 30). Effettivamente su questo punto la situazione non manca di destare qualche perplessità. La stessa giudice ha accertato che i pompieri hanno svuotato la carcassa del veicolo, ma che qualcuno ha rimesso poi le cose dentro il relitto, tant'è che l'esperto _____ ha rinvenuto nell'abitacolo 3 o 4 indumenti femminili, 35 alimentatori (adapter), 100 dispositivi d'allarme ancora imballati e 32 confezioni da 4 batterie di 1.5 V ognuna (sentenza, consid. E6 con riferimento al classificatore blu, act. _, pag. 4 in basso e 5 in alto). Quanto alle "macchine calcolatrici tascabili" menzionate nel rapporto dei vigili del fuoco, corpo pompieri 239 (classificatore blu, act. _), esse non sarebbero altro – per la presidente della Corte – che i dispositivi di allarme trovati dall'esperto _____, "dispositivi che a un sommario esame potrebbero anche apparire come una macchina calcolatrice" (sentenza, pag. _ in alto). Donde la conclusione che nella vettura non risultava trovarsi altro. Tale deduzione potrà fors'anche apparire rigorosa, ma non è sicuramente arbitraria, né l'interessato pretende che qualcuno potrebbe avere avuto interesse a far sparire ogni traccia dei 120 dispositivi d'allarme mancanti. Il ricorrente adombra una possibile "disfunzione tra pompieri e polizia", ma non prospetta lontanamente in che modo ciò potrebbe avere comportato la sparizione di 120 apparecchi. Al proposito il gravame riesce finanche inammissibile per carenza di motivazione.

E. 10

Infine il ricorrente asserisce che la sentenza impugnata "tocca il culmine" dell'arbitrio ove dà per "altamente verosimile" la matrice dolosa dell'incendio, per altro fatta propria anche dall'esperto _____ e dal perito (memoriale, punto 31). La motivazione addotta si rivela però inconsistente, giacché si fonda sulle stesse argomentazioni infruttuose trattate nei considerandi che precedono (perizia irregolare, mancata conoscenza previa tra i due imputati, acceleratore dell'incendio non individuato e così via). Che poi il perito non fosse abilitato a esprimere opinioni sull'origine delle fiamme è un asserto totalmente sprovvisto di pertinenza: proprio per le sue conoscenze specifiche, l'ausiliario della giustizia era chiamato a esprimersi sulla presumibile causa dei fatti. In caso contrario, nemmeno sarebbe data di capire l'utilità di una perizia.

E. 11

Da ultimo il ricorrente assume, per quanto riguarda l'arbitrio, che gli indizi accertati dalla prima giudice, ancorché valutati nel loro complesso, non bastano assolutamente per raggiungere un verdetto di colpevolezza nei suoi confronti (memoriale, punto 32). La critica non si riconduce in realtà al divieto dell'arbitrio, ma all'applicazione del principio in dubio pro reo, che è una questione di diritto (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 nota 251 con richiami di giurisprudenza). Ricade perciò sotto il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. a CPP e sarà esaminata nel considerando successivo.

E. 12

Il principio in dubio pro reo, di cui pure il ricorrente critica la violazione (memoriale, punti 33 a 36), discende dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost. Esso ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina; analogamente: DTF del 13 agosto 2001 in re A., consid. 3b). Che il giudice non debba dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci sussistere dubbi ancora non significa, in ogni modo, che le risultanze istruttorie debbano sempre condurre a un assoluto convincimento di colpevolezza. Dubbi teorici, invero, sono sempre possibili. Il principio in dubio pro reo si riferisce solo a dubbi rilevanti. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione in luogo di un'altra, più favorevole all'imputato e apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C., consid. 4).

a) Nel caso specifico la presidente della Corte non ha motivato la condanna dell'imputato argomentando che quest'ultimo non aveva saputo dimostrare la propria innocenza. Al contrario: ha ritenuto l'imputato colpevole in base a una serie di indizi convergenti raccolti dal Procuratore pubblico. Nella misura in cui sostiene di essere stato dichiarato colpevole per non avere dato una spiegazione logica dell'incendio e avere proferito bugie (memoriale, pag. _ in alto), il ricorrente si vale invano del principio in dubio pro reo come norma sull'onere della prova. Quest'ultima si applica solo ove il giudice motivi un verdetto di colpevolezza con la mancata prova dell'innocenza, non ove fondi la motivazione del verdetto sull'esito delle prove assunte, rimproverando all'imputato di non averle smentite. Al riguardo il gravame è sprovvisto di buon diritto.

b) Il richiamo al principio in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove non è votato a miglior sorte. Secondo gli accertamenti non arbitrari della presidente della Corte giovi ricordare: – che il tamponamento è avvenuto a non oltre 6 km/h (non a 60 km/h, come asseriva _____), – ch'esso non è all'origine dell'incendio, – che i serbatoi delle due auto sono stati rinvenuti integri e muniti di tappo, – che un corto circuito all'impianto elettrico non può far divampare le fiamme in modo tanto rapido, tanto meno sotto la pioggia (del resto la pretesa tanica di benzina, ammesso e non concesso che sia mai esitata, era alloggiata dietro il sedile), – che la Datsun replica Ferrari valeva sulla carta fr. 60 000.– (sentenza, pag. _), ma in realtà era un kitsch senza mercato (in dieci anni il ricorrente non è riuscito a vendere nemmeno l'altro esemplare: sentenza, pag. _), – che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo investitrice sono state rinvenute tracce di benzina, non fuoriuscite dal serbatoio (ritrovato intatto) e nemmeno, per quanto risultava dagli esami, dal vano motore (sentenza, pag. _ nel mezzo), – che _____ si trovava in una situazione finanziaria disastrosa (sentenza, pag. _), – che l'Alfa Romeo di _____, benché di valore relativamente modesto (fr. 9000.– al massimo: classificatore blu, act. _, pag. 9, ultima frase), era assicurata inespugnabilmente con casco totale (sentenza, pag. _ in basso), – che per di più 120 dei 220 dispositivi d'allarme dichiarati dal ricorrente come merce trasportata nella vettura sono scomparsi senza lasciare traccia, – che il ricorrente non aveva alcuna necessità di caricare nella Datsun replica Ferrari tanto materiale (sentenza, pag. _ a metà) e – che il ricorrente affermava di essersi infortunato nell'incidente, ma che la ferita riportata al capo non appariva in nesso causale con il tamponamento (sentenza, pag. _ in alto). Valutati nel loro

complesso, gli indizi predetti non lasciano dubbi rilevanti sulla colpevolezza dell'imputato. Nelle circostanze appena riassunte l'eventualità che l'incendio sia dovuto all'urto fra le due automobili risulta di gran lunga meno verosimile – per non dire di nessuna verosimiglianza – rispetto alla conclusione tratta dalla presidente della Corte, secondo cui i due imputati hanno inscenato il tamponamento e l'incendio per ottenere il controvalore dei veicoli dalle assicurazioni (sbloccare i capitali “immobilizzati” nei mezzi, soprattutto nella Datsun replica Ferrari, invendibile a quel prezzo) e, nel caso del ricorrente, conseguire finanche un indebito arricchimento (merce dichiarata in esubero). Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa manca perciò di fondamento.

E. 13

Da ultimo il ricorrente si duole, in diritto, che la presidente della Corte abbia sorvolato sul presupposto dell'inganno con astuzia, requisito essenziale perché si possa ravvisare una truffa. Egli adduce che “nel presente caso non c'è nessun esame del comportamento della vittima”, la quale non può essere stata oggetto di alcun raggiro, ove appena si pensi che “è stata sufficiente una visita dell'ispettore assicurativo, a seguito della richiesta di risarcimento, per dubitare dell'ipotetica truffa” (memoriale, punti 37 a 39). a) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Tale norma è entrata in vigore però il 1° gennaio 1995. Al caso in esame, che risale all'agosto del 1991, torna applicabile quindi l'art. 148 cpv. 1 vCP. Né la legge nuova è più favorevole all'imputato (art. 2 CP). La pena edittale è rimasta la stessa (reclusione fino a cinque anni o detenzione), ma l'art. 146 cpv. 1 CP punisce espressamente, ora, anche chi a scopo di frode “conferma” subdolamente l'errore altrui e non solo chi ne “profitta” (FF 1991 II 835). Sotto il profilo dell'“inganno con astuzia” non è intervenuta, comunque sia, alcuna modifica. Al ricorrente non è derivato quindi alcun pregiudizio dal fatto che il Procuratore pubblico (nell'atto di accusa) e la presidente della Corte (nella sentenza impugnata) si siano dipartiti erroneamente dall'art. 146 cpv. 1 CP. b) Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio, 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 171 consid. 2a 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). c) In concreto non si può dire che gli imputati abbiano ordito un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati. La questione è di sapere, pertanto, se la

finzione del tamponamento e dell'incendio costituisse un inganno riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza. Ora, contrariamente a quanto asserisce l'interessato, la presidente della Corte ha accennato al "comportamento della vittima". Essa ha ritenuto che gli accusati, "simulando il tamponamento ed il conseguente incendio, hanno messo in atto un inganno senz'altro astuto, giacché la verifica della simulazione non era facile e richiedeva conoscenze specialistiche. Gli stessi inquirenti, intervenuti la sera del sinistro, hanno creduto alla versione fornita dagli accusati. Solo la richiesta di indennizzo esorbitante ed inusuale di _____ ha indotto la Compagnia assicuratrice a verifiche più approfondite, facendo poi eseguire accertamenti specialistici ad opera della polizia scientifica di Zurigo, ed a opera del perito giudiziario, che hanno infine permesso di smascherare la truffa" (sentenza, pag. _ in fondo e _ in alto). In quanto pretende che "nel presente caso non c'è nessun esame del comportamento della vittima" il ricorrente fa pertanto un'affermazione inveritiera. Ciò posto, rimane da esaminare se l'inganno concertato a scapito della compagnia assicuratrice debba reputarsi "astuto". d) Al proposto il ricorso potrebbe essere semplicemente dichiarato irricevibile, l'interessato non tentando neppure di spiegare perché l'opinione della prima giudice sarebbe contraria al diritto federale. Sia come sia, egli tenta di equivocare sui termini quando afferma che "è stata sufficiente una visita dell'ispettore assicurativo, a seguito della richiesta di risarcimento, per dubitare dell'ipotetica truffa". In realtà l'ispettore della "_____" non avrebbe potuto scoprire alcunché di particolare. Solo per intuito, vista l'entità del risarcimento richiesto, egli ha promosso un'inchiesta di polizia, la quale però non è bastata per raggiungere la certezza del dolo, tant'è che il Procuratore pubblico ha disposto una formale perizia affidata a un esperto indipendente. E anche tale perizia, in sé, non sarebbe stata sufficiente per svelare l'artificio senza l'apporto degli ulteriori indizi riassunti al consid. 12b. Non che la truffa ai danni di una compagnia assicuratrice sia un fattore aggravante, come sembra reputare la prima giudice (sentenza, pag. _ in alto). Determinante è il fatto che in concreto l'inganno era particolarmente difficile da smascherare, onde l'astuzia che connota la frode. Anche su quest'ultimo punto l'impugnazione si dimostra di conseguenza infondata.

E. 14

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non è il caso di attribuire ripetibili alla "_____", che si è limitata a poche righe di osservazioni. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.